



ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
NICOLA PELLATI
www.pellatinizza.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Unione Europea



**COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO**

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

Poiché è dovere di ogni studente partecipare al proprio percorso formativo e alla vita della scuola in modo responsabile, il Consiglio d'Istituto stabilisce di applicare le seguenti regole, miranti a promuovere la coscienza civica, a preparare all'esercizio della democrazia, a favorire l'assolvimento dei doveri civili, per acquisire effettiva libertà nello sviluppo intellettuale, morale, culturale e professionale della persona.

Titolo 1 (FREQUENZA - RITARDI - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE)

Art. 1. E' obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni.

La campanella delle 8,10 segna l'INIZIO DELLE LEZIONI. Studenti e docenti devono essere pronti, in classe, prima del suo suono.

E' assolutamente vietato sostare fuori dalla scuola o negli spazi comuni tra le 8,05 e le 8,10, in quanto tale periodo serve solo a raggiungere la propria aula.

Gli ingressi fino alle 8,20 saranno considerati ritardo breve; per non appesantire la gestione e danneggiare la didattica, tali ritardi possono non essere segnati.

In caso di ritardi brevi reiterati, è facoltà del docente richiedere la giustificazione per il giorno successivo e segnalare sul registro tale decisione, che sarà automaticamente efficace per tutti i docenti.

Alle 8,20 saranno chiusi i portoni di ingresso; chi arrivasse dopo sarà ammesso in classe ma il docente registrerà l'entrata all'ora successiva, e chiederà giustificazione scritta.

Art. 2.

La registrazione di assenze e ritardi deve essere effettuata con assoluta immediatezza. Solo nel caso in cui la connessione non fosse attiva, i docenti sono autorizzati a registrare entro le 24 ore.

Art. 3. Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l'aula, neppure per breve tempo, senza il permesso dell'insegnante responsabile.

È vietato allontanarsi dall'aula per recarsi in Segreteria o in altre aule senza preventiva autorizzazione del Dirigente o del Docente.

Le uscite degli alunni dalle classi durante le ore di lezione devono essere regolate in modo da consentire un ordinato svolgimento delle attività didattiche: l'insegnante può autorizzare l'uscita dalla classe ad un alunno per volta, salvo che per motivi didattici o straordinari.

Art. 4. E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata. Le richieste vanno presentate al docente all'inizio della lezione.

Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori o da maggiorenne da loro delegato, a seguito di presentazione di documento di identità.

Art. 5. L'orario pubblicato sul sito fa fede rispetto agli impegni degli studenti delle diverse classi.

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni.

I collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere le "mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche" come da CCNL comparto scuola Area A.

Una volta usciti dall'edificio, gli studenti ricadono nella piena potestà genitoriale e cade la responsabilità della scuola. Per gli alunni che non abbiano compiuto i 14 anni sarà applicata la Legge 4 dicembre 2017 Art. 19-bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici"; sarà quindi acquisita autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ove, in considerazione dell'età degli studenti, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, essi autorizzino l'Istituto a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

In caso di corsi di recupero o progetti, gli studenti possono stare a scuola solo per il periodo strettamente previsto; devono presentarsi, nell'aula concordata, al docente incaricato della sorveglianza e non possono girovagare per la scuola.

Progetti specifici potranno prevedere diversi accordi con i genitori, sempre firmati dagli stessi, anche in relazione alla necessità di sviluppare l'autonomia di studenti che stanno avviandosi verso la maggiore età (ad esempio presenza di gruppi di soli studenti in aule, con un unico docente che supervisiona più aule o incarico a studente maggiorenne di supervisionare un gruppo di studenti minorenni) .

Art. 6. Lo studente, che per qualsiasi motivo è stato assente dalle lezioni, ha, per legge, l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale; esse devono essere firmate da un genitore se l'alunno non ha compiuto 18 anni. La mancata giustificazione comporterà l'avviso ai genitori e l'invito a giustificare di persona.

Gli alunni maggiorenni possono firmare le giustificazioni, ma i genitori sono comunque tenuti a controllare il libretto; essi restano comunque i firmatari del "contratto" con la scuola.

Art. 7. Al raggiungimento della decima uscita anticipata e/o ingresso posticipato, sia pur autorizzati, l'alunno dovrà giustificare direttamente in Presidenza. Parimenti, la decima assenza dovrà essere firmata direttamente dall'Ufficio di Presidenza.

Il docente coordinatore è tenuto a controllare settimanalmente la presenza di assenze non giustificate e a contattare lo studente per farle regolarizzare. Alla decima assenza non giustificata il Coordinatore deve convocare per iscritto, tramite la Segreteria Alunni, i genitori. Il protrarsi della mancanza di giustificazioni sarà considerato grave lesione al presente regolamento e potrà comportare sanzioni fino alla sospensione.

Art. 8. La giustificazione, regolarmente firmata, deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione, che la annota sul registro di classe.

Art. 9. Il DS o un suo delegato ha facoltà di controllare la veridicità della giustificazione.

Art. 10. Le assenze ingiustificate, le assenze troppo numerose e la ripetuta mancanza di puntualità costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Art. 11. Il DS segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione. In caso di assenze collettive o di gruppi consistenti di alunni, che coinvolgono una o più classi, la Presidenza valuterà l'opportunità di informare le famiglie o di convocare i Consigli di classe.

Art. 12. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la Scuola informa preventivamente le famiglie, anche tramite il sito, di eventuali variazioni dell'orario scolastico.

Titolo 2 (COMPORAMENTO)

Art. 13. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di comportarsi in modo corretto e rispettoso, anche sul piano formale, nei confronti del personale della scuola e dei compagni.

Anche l'abbigliamento deve essere consono ad un luogo pubblico di lavoro.

Art. 14. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

Art. 15. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. La mancata osservanza di questa norma sarà sanzionata con nota disciplinare che potrà essere attribuita da qualsiasi docente dell'Istituto.

Art. 16. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente e del DS.

Art. 17. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni formativi di studio.

Art. 18. In classe, ogni allievo deve avere quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività e non deve invece avere oggetti non congruenti, in particolare se appuntiti o taglienti o comunque pericolosi.

Art. 19. I genitori sono tenuti a consultare il sito della Scuola e il Registro Elettronico. In ogni caso si intende che l'autorità scolastica ha assolto l'obbligo di eseguire una comunicazione con la pubblicazione sul registro Elettronico o sul sito dell'Istituto.

Art. 20. Gli alunni sono ricevuti dal DS e dai Professori per richieste, accordi e colloqui inerenti alla vita scolastica, di regola, su appuntamento e in momenti liberi dalle lezioni.

Art. 21. A norma delle vigenti disposizioni, è vietato fumare nell'ambito dell'edificio scolastico e degli spazi annessi, ad esempio i cortili. I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme pubblicizzate.

Art. 22. Tassativamente è vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di svolgimento delle lezioni, se non per attività didattiche organizzate dal docente secondo quanto previsto da apposito regolamento BYOD (vedasi l'allegato 3)

Durante lo svolgimento dei compiti in classe il docente può far depositare i cellulari sulla cattedra.

E' altresì vietato eseguire foto, registrazioni o filmati, e trasmetterli, anche tramite MMS o Web, senza l'espresso consenso delle persone interessate (vedasi l'allegato 2 B)

Art. 23. Durante l'intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi, nel rispetto dell'ambiente. Il servizio di vigilanza è affidato ai docenti di turno ed ai non docenti. L'uso dei distributori automatici e l'acquisto di generi alimentari è consentito, di norma, solo durante l'intervallo e, in casi particolari, previa autorizzazione da parte del docente.

Art. 24. Durante i cambi dell'ora gli alunni devono restare nelle proprie classi, tenere un comportamento corretto e responsabile; di conseguenza non devono disturbare, né circolare e sostare nei corridoi, né accedere ai distributori di bevande e merendine. Nell'ora che segue l'intervallo gli alunni non devono uscire dalla classe se non per necessità eccezionalmente impellenti, per dare modo ai Collaboratori scolastici di pulire bagni, corridoi e scale.

Nel caso di ricorso al piano di smistamento degli alunni di una classe in gruppi, gli alunni dovranno

- a) prendere visione del piano predisposto ad inizio anno ed affisso nelle aule;
- b) recarsi nella classe di destinazione;
- c) assistere alla lezione in svolgimento nelle classi o provvedere a studio personale senza recare disturbo all'attività didattica in svolgimento.

Art. 25. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane, qualora non fosse possibile organizzare alcuna vigilanza, la scuola sarà da considerarsi chiusa.

Art. 26. Durante gli spostamenti dalle aule alle palestre o ai laboratori, gli studenti sono tenuti a non recare disturbo alle altre classi.

Art. 27. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi, dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furto.

Art. 28. Gli studenti hanno l'obbligo di prendere visione e di applicare i regolamenti affissi nei laboratori, nella biblioteca, in palestra. Hanno soprattutto l'obbligo di accogliere attentamente tutte le informazioni relative alla sicurezza ed applicarle.

Ogni allievo sarà responsabile del banco a lui assegnato in classe e della postazione da lui occupata nei laboratori. Gli alunni che deteriorano il materiale e le attrezzature scolastiche sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi della *C.M. n° 177 del 4 luglio 1975*.

Titolo 3 (VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE)

Art. 29. In materia di viaggi di istruzione e visite guidate si fa riferimento alla normativa vigente sia per ciò che concerne il limite massimo di giorni da destinarsi a tali attività, sia per ciò che riguarda le procedure di richiesta di preventivi e scelta dell'Agenzia vincitrice dell'appalto.

Art. 30. L'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione viene curata dalla Commissione nominata dal Collegio dei Docenti. Sarà cura dei Consigli di Classe proporre viaggi il cui costo non sia discriminante per la partecipazione degli alunni agli stessi.

Il programma, che indicherà anche il costo indicativo del viaggio, verrà comunicato alle famiglie tramite Registro Elettronico con richiesta di indicare Presa Visione .

Per i viaggi di più giorni, si potrà richiedere una caparra minima a garanzia della effettiva volontà dell'alunno di partecipare all'attività proposta. Non si assicura la restituzione della stessa in caso di rinuncia al viaggio in tempi successivi. La divisione in camere verrà comunicata poco prima della partenza.

La manleva dovrà essere firmata da entrambi i genitori per i viaggi di più giorni.

In via normale, gite, viaggi e attività extrascolastiche partono da davanti alla scuola (eventualmente da adeguato posto di fermata per i pullman, vicino alla scuola) e ivi si concludono. La scuola ha in carico gli studenti dal momento in cui si presentano al momento in cui sono lasciati nello stesso luogo.

Nel caso in cui lo si ritenga funzionale la gita/ la visita può essere fatta iniziare o finire in altro luogo, purchè sia fatto firmare esplicito avviso ai genitori. In tal caso l'orario scolastico viene modificato a tutti gli effetti, in primis quello della responsabilità sugli alunni.

Se un singolo alunno dovesse invece raggiungere o lasciare il gruppo in luoghi e momenti diversi da quelli stabiliti per la classe, vale la regolamentazione per le uscite/entrate fuori orario. E' comunque indispensabile prendere anche accordi verbali preliminari con il docente responsabile della specifica attività.

Art. 31. Viaggi di Istruzione e Visite guidate devono necessariamente essere deliberate dal consiglio di classe su proposta della Commissione.

Il numero massimo di giorni destinati ai viaggi d'istruzione è 6. .

Le uscite didattiche potranno essere in numero libero, purché coerenti col percorso didattico o con un progetto specifico.

Art. 32.

Gli alunni stranieri saranno tenuti a dichiarare la loro posizione circa il permesso di soggiorno (in caso di viaggi all'estero).

Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione frequentano regolarmente le lezioni e, se assenti, presentano debita giustificazione.

Il Consiglio di Classe può escludere dalla partecipazione ai viaggi alunni o classi per motivi disciplinari.

Art. 33. Gli accompagnatori devono essere designati dal Consiglio di Classe, previa dichiarazione di disponibilità, in numero adeguato alla specifica situazione.

Deve essere previsto almeno un accompagnatore di riserva. Di norma, un insegnante può fare da accompagnatore solo in un viaggio di istruzione; in caso di un numero di accompagnatori insufficiente il Dirigente potrà decidere, di volta in volta, se chiedere ad alcuni insegnanti disponibili di accompagnare più viaggi di istruzione.

Qualora non ci siano insegnanti di classe disponibili ad accompagnare le visite guidate o i viaggi di istruzione, potrà essere nominato un docente di un'altra classe. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza .

In ogni viaggio deve essere individuato un preposto, incaricato di verificare le condizioni di sicurezza; egli presenterà una relazione a conclusione del viaggio.

Non si possono organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione, mentre sarà possibile effettuare visite guidate.

I viaggi saranno perfezionati e autorizzati quando la scuola sarà in possesso di tutti i documenti previsti dalla normativa (manleve, firme docenti accompagnatori) e sul conto corrente sarà stato versato l'importo complessivo.

Art. 34. Gli alunni che, durante i viaggi e le visite guidate, dovessero recare danno a strutture ed oggetti o che si comportassero in modo non consono, saranno sottoposti alle stesse sanzioni previste per atti di vandalismo o indisciplina nei locali scolastici.

Nei casi di comportamento scorretto, il Consiglio di classe valuterà l'adozione di eventuali sanzioni.

Titolo 4 (RIUNIONI ED ASSEMBLEE)

Art. 35. Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

Assemblee di classe: possono essere svolte una volta al mese, durante le ore di lezione, previa autorizzazione dei docenti interessati, che svolgono comunque attività di sorveglianza, a rotazione, nei limiti di due ore. La richiesta, con l'ordine del giorno, va presentata almeno 3 giorni prima al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe, che cureranno la redazione del verbale.

Assemblea d'Istituto: può venire convocata mensilmente su richiesta degli studenti. La richiesta, con l'ordine del giorno, va presentata almeno dieci giorni prima al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di Istituto. L'assemblea deve essere regolamentata dagli stessi rappresentanti.

In sostituzione delle assemblee d'istituto si possono organizzare fino a tre giorni di Cogestione, previo un protocollo di intesa tra il Dirigente scolastico, i docenti e i rappresentanti degli alunni : deve essere un'occasione per aprire la scuola al territorio, ad ex-allievi, ad esperti nei campi che vengono considerati di maggior interesse per gli alunni.

Gli studenti possono avanzare richieste straordinarie di riunioni in caso di questioni urgenti o non procrastinabili. La Presidenza, valutate le questioni urgenti, si riserva di concedere l'autorizzazione.

Art. 36. Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea studentesca non possono allontanarsi dalla scuola; dovranno segnalare la loro mancata partecipazione alla Dirigenza in modo che possa essere garantita la sorveglianza. Gli alunni che partecipano all'Assemblea vi rimangono fino allo scioglimento della stessa o fino alla conclusione dell'orario previsto per la specifica classe.

Una volta sciolta l'assemblea, gli studenti rientrano nelle proprie classi per il completamento dell'orario della specifica classe.

Art. 37. Gli studenti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto; possono, nell'ambito dell'Istituto, esporre negli spazi stabiliti fogli e scritti che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola. Ad evitare violazioni di legge i fogli menzionati saranno sottoposti preventivamente al controllo vincolante della Presidenza.

Art. 38. Gli studenti non hanno diritto allo sciopero. Un numero eccessivo di manifestazioni studentesche, non giustamente motivate, potrà essere sanzionato con la decurtazione di giorni dalle Assemblee di istituto o dalla Cogestione ed, esauriti questi, dai viaggi di Istruzione.

Titolo 5 (DISCIPLINA)

Art. 39. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente nei confronti della comunità in cui interagisce.

Art. 40. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima informato sulla natura delle mancanze che gli vengono contestate ed invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni ricevute non influiscono sulla valutazione del profitto, ma incideranno sul voto di condotta.

Art. 41. Lo studente ha diritto alla libera manifestazione delle proprie rivendicazioni, purché ciò avvenga in maniera corretta e nel rispetto dell'interlocutore.

Art. 42. In caso di mancato rispetto del regolamento d'Istituto o di infrazioni che compromettono il regolare andamento dell'attività scolastica, gli studenti sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) nota disciplinare sul registro di classe comminata dal docente e/o dal Dirigente;
- b) sospensione dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni da parte del Dirigente per conto del Consiglio di classe e da uno a quindici giorni direttamente dal Consiglio di Classe;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica (Giunta Esecutiva d'Istituto).

Art. 43.

a) Comportamenti sanzionabili con nota disciplinare :

- mancato rispetto del Regolamento interno;
- comportamento scorretto nei confronti degli altri;
- lieve danneggiamento volontario di strutture (es. scritte sui banchi e sulle pareti)

b) Comportamenti sanzionabili con sospensione dalle attività scolastiche:

- comportamento e linguaggio gravemente offensivo oltre che lesivo della dignità altrui o della privacy (docenti, personale non docente, compagni);
- offese al decoro personale e alle istituzioni;
- danneggiamento volontario di macchinari, sussidi scolastici o suppellettili;
- furti commessi nell'Istituto o durante stages e visite didattiche;
- uso personale di stupefacenti e/o sostanze alcoliche nell'Istituto o durante stages e visite didattiche;
- minacce e percosse
- atti di bullismo e di cyberbullismo

c) Comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica:

reati rientranti nella competenza degli organi giudiziari, laddove si renda pericolosa la presenza a scuola dello studente responsabile.

Art. 44. SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELL'ARTICOLO 328, COMMI 2 E 4 DEL D.I.VO 16 APRILE 1994, N. 297 e successive integrazioni

NATURA DELLE MANCANZE		ORGANO COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI
1	Mancanza ai doveri scolastici Negligenza abituale	Insegnante	Ammonizione verbale Eventuale comunicazione alla famiglia tramite REGISTRO ELETTRONICO e , se il docente lo ritiene necessario, sul diario personale Assegnazione di lavoro extra
2	Ritardi sistematici non giustificati Assenze ingiustificate	Dirigente	Informazione ed eventuale convocazione dei genitori. Provvedimenti disciplinari
3	Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Insegnante	Come al primo punto Nota disciplinare sul registro di classe
	Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Dirigente	Ammonizione verbale, ammonizione scritta, convocazione genitori e sospensione fino a cinque giorni per conto del consiglio di classe.

	Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Consiglio di classe	Esclusione dai viaggi di istruzione. Provvedimento di sospensione superiore a cinque giorni
4	a) Mancato rispetto della pulizia dei locali e delle aree esterne dell'edificio scolastico .	Dirigente	Rimozione dei rifiuti lasciati con l'assistenza di un collaboratore scolastico da parte dei responsabili o, quando non individuati , da due rappresentanti per classe, a turno.
	b) Trasgressione delle norme che regolano i parcheggi interni	Dirigente	Rimozione dell'auto a carico del trasgressore. Comportamenti recidivi: eventuale giorno di sospensione
	c) Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche d) vandalismo	Dirigente	Riparazione economica e , se possibile, materiale del danno. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, ma solo la classe o il corso di appartenenza, questa ne risponde in solido

5	a) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni, per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o all'insegnante.	Consiglio di classe.	Sospensione sino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica)
	b)Atti di bullismo c) Atti di cyber bullismo	Consiglio di classe	Attività a favore della comunità scolastica. Eventuale sospensione Vedasi ALLEGATO 2 A
	d) Violazione della privacy (foto o registrazioni o filmati, anche tramite MMS o Web, senza l'espresso consenso delle persone interessate)	Dirigente	Vedasi ALLEGATO 2 B
6	Manomissione degli impianti di sicurezza	Dirigente per sanzioni fino a gg. 5	Utilizzo abusivo delle porte di sicurezza: richiamo sul registro, la prima volta; sanzione più grave, fino a 1 o 2 gg di sospensione in caso di recidiva;

	Violazione di dati informatici	Commissione di garanzia	Gravi manomissioni (sabotaggio del sistema di allarme, manomissione degli estintori, ecc): denuncia ai Carabinieri con sospensione di oltre i 15 gg, eventuale espulsione dall'Istituto (in base alla gravità)
7	Reato di particolare gravità e qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di classe e Commissione di garanzia	Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale

Art. 45. I provvedimenti disciplinari verranno adottati seguendo le procedure previste dalle norme vigenti; in particolare secondo quanto dettagliato nell'allegato 1 **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI**

Art. 46. Entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione di tipo a o b, lo studente interessato può ricorrere alla Commissione di Garanzia che delibererà, ascoltate le parti, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Per le sanzioni di tipo c i ricorsi sono regolamentati dal comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297.

Art. 47. Per tutto quanto non citato nel presente regolamento vale quanto disposto dal DPR249/98.

Titolo 6 (COMMISSIONE DI GARANZIA)

Art. 48. La Commissione di Garanzia, in carica per un anno scolastico, è composta da uno studente (scelto tra gli eletti nel Consiglio di Istituto), un docente (nominato dal Consiglio d'Istituto), un membro del personale ATA (scelto tra i due eletti nel Consiglio di Istituto), un genitore (eletto nel Consiglio di Istituto) ed è presieduta dal Capo Istituto o da un suo Collaboratore.. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

Art. 49. La Commissione di garanzia si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Presidente e, raccolti tutti gli elementi utili, decide entro 8 giorni dalla prima convocazione.

Art. 50. La Commissione di garanzia, su richiesta degli interessati, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento contenuto nel DPR n. 249/98.

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

- Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate dal Regolamento, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi eventualmente anche non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca e alla propria maturazione personale.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

Il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni.

CONCILIAZIONE

- Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

- L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

- Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Il presente regolamento si ispira al principio formativo della sanzione in quanto strumento di richiamo del valore delle regole condivise. Ribadisce la prospettiva formativa e opera in vista della crescita civile di coloro che vivono nella nostra comunità educante. Il “Patto di corresponsabilità” recepisce il seguente regolamento.

ALLEGATO 2 A

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 maggio 2018

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2 B

Sanzioni per l'utilizzo improprio dei dispositivi elettronici e violazioni della privacy.

CONTRAVVENZIONI	FREQUENZA	PROVVEDIMENTI	ORGANO COMPETENTE
L'alunno riceve chiamate o notifica di messaggi senza il permesso dell'insegnante.	Prima volta	Richiamo verbale	Docente
	Seconda volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale	Docente
	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC)	Docente CdC + Rappresentanti dei genitori
L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Prima volta	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; il docente valuta, a seconda dell'entità dell'infrazione, se restituire il dispositivo a fine lezione o consegnarlo ai genitori.	Docente
	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC	Docente CdC
L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa; nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video non autorizzati.		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) ed eventuale intervento del DS/delegato Provvedimento disciplinare	Docente DS/delegato CdC
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) Intervento del DS/delegato e convocazione delle	CdC DS/delegato Referente cyber bullismo

		parti coinvolte; Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni CdC	Rappresentante dei genitori Polizia di Stato Procura
--	--	---	--

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy
Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

B.Y.O.D. è l'acronimo di **Bring Your Own Device**, ovvero “**porta il tuo dispositivo**” ovvero tablet, smartphone, notebook, etc.

Questa tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura. La scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Pertanto si definiscono in accordo con gli stakeholder le policy per il corretto uso dei *dispositivi digitali mobili* (d'ora in avanti semplicemente “dispositivi”) a scuola, sanzionando in misura della gravità secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto l'uso improprio di detti dispositivi.

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, smartphone ed e-reader
2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi
3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici
4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe soltanto con il consenso esplicito dell'insegnante.
5. E' vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata.
6. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'IISS “N. Pellati” di Nizza Monferrato - Canelli, da cui potranno essere condivisi.
7. E' vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del proprio dispositivo
8. Uso non consentito di Internet
 - Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
 - Scaricare musica, video e programmi da internet senza l'esplicito consenso
 - Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione);
 - Accedere a reti non protette all'interno della pertinenze scolastiche.
9. Agli studenti è richiesto di caricare le pile del dispositivo a casa:
 - non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule
 - non è permesso ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione
10. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola

Diritto di ispezione degli Insegnanti

11. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario.

Diritti di proprietà intellettuale

12. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:
- Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;
 - Non è ammessa la violazione dei copyrights
 - Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).
 - L'IISS Pellati di Nizza Monferrato - Canelli favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e copyleft.